

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 ⁽¹⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
S. SCHULZE

⁽¹⁾ La data a partire dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

